

RIESAME LEGGE REGIONALE

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 del 25/3/74

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,

Il Governo della Repubblica ha, per la terza volta, rinviato a nuovo esame la legge in oggetto, sempre appuntando i rilievi sul primo comma dell'art. 1.

I rilievi mossi, per quanto attiene il supposto contrasto tra la norma contenuta nel suddetto primo comma con il carattere transitorio della norma contenuta nel primo comma dell'art. 89 della l. n. 18/74, in parte non si differenziano da quelli mossi nelle precedenti occasioni, per cui si fa qui riferimento ai chiarimenti nelle stesse occasioni forniti.

Va comunque ribadito che la norma del primo comma del citato art. 89 ha spiegato i suoi effetti, e per espressa statuizione legislativa, anche nei confronti del personale pervenuto alla Regione dopo la fase di primo impianto degli uffici regionali (dal 1° gennaio 1975 fino al 17 gennaio 1976).

Il primo comma all'esame è finalizzato all'eliminazione della sperequazione a danno di categorie di personale pervenuto nello stesso periodo alla Regione.

Evidentemente si è ritenuta l'esigenza "perequante", alla quale si è informato il legislatore regionale nella stesura del primo comma, subordinata rispetto all'esigenza di evitare l'ulteriore estensione delle norme contenute nell'art. 89, cui sembra informato il comportamento del Governo.

E' stato anche rilevato il contrasto con l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62: si richiamano i chiarimenti forniti nelle precedenti occasioni.

Il Governo ha poi espresso, a sostegno dei rilievi mossi, la convinzione che le sperequazioni esistenti devono trovare correzione in sede di applicazione del contratto.

Non si può che condividere tale convinzione: infatti oggetto delle norme della legge all'esame sono i rapporti costituitisi antecedentemente alla data di decorrenza delle norme del contratto vigente; e avendo le prime un ambito di efficacia temporale fino al 30 settembre 1978, non
./.

incidono sul periodo successivo.

Anche per il sopraggiunto inizio del periodo di validità del nuovo contratto è necessario concludere l'iter procedurale, ormai pluriennale, per l'entrata in vigore della legge in esame: a tal fine possono prendersi in considerazione i rilievi del Governo sul primo comma dell'art. 1 per sopprimere lo stesso, lasciando in essere il secondo (del quale va adeguata la struttura letterale in conseguenza della soppressione del primo) il terzo ed il quarto, comma mai fatti oggetto di rilievo.

A tal punto va subito sottolineato che mentre il primo comma da sopprimere, collegato al primo comma dell'art. 89, era finalizzato ad un obiettivo di perequazione, i rimanenti comma, collegati ai successivi terzo, quarto e quinto comma dell'art. 89 stesso, sono finalizzati solo ad un obiettivo di chiarezza e di certezza.

Giova ricordare a tale proposito che il legislatore regionale si è determinato alla legge per l'appunto dopo che tra la Regione e l'organo di controllo erano sorte controversie in sede di esame dei provvedimenti di applicazione delle norme dell'art. 89: in tale contesto molte situazioni sono state lasciate in sospenso in vista di un chiarimento che non poteva che essere legislativo.

In ordine alle disposizioni non soppresse giova richiamare quanto evidenziato in sede di prima stesura della legge in esame.


Esse senza apportare modifiche alle norme preesistenti mirano a chiarire la loro effettiva portata, in funzione di una imprescindibile esigenza di certezza.

A questo discorso va agganciato quello relativo alla spesa occorrente per l'applicazione della legge all'esame. Questa già prevista in lire 2.700.000.000 va ridotta a seguito della soppressione del primo comma. Per l'applicazione dei comma non soppressi, anche se trattasi di disposizioni interpretative, va prevista una spesa commisurata per l'appunto agli importi occorrenti per la definizione delle situazioni lasciate in sospenso: essa, che sotto questo aspetto non costituisce una "maggiore spesa", può ora prevedersi in lire 2.000.000.000=

./.

Pertanto, si sottopone alla approvazione di questa Assemblea
il riesame della legge in oggetto.

(Giuseppe Colonna)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Colonna', written in a cursive style.

RIESAME LEGGE REGIONALE

" Norme integrative della legge regionale n. 18 del 25/3/74"

ART. 1

Il periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna "DOPO DUE ANNI" della tabella "B" annessa alla legge 25.3.74 n. 18 decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92 1° comma della legge medesima, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25.3.74 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B".

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25.3.74 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della tabella "B" annessa alla legge medesima.

ART. 2

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, dell'importo presunto di lire due miliardi, trovano copertura nell'anno 1980, nel bilancio pluriennale 1979 - obiettivo operativo C. 1 - Personale -, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 6/6/1979. -